



Council of the
European Union

Brussels, 29 January 2021

5142/21

**Interinstitutional File:
2017/0220 (COD)**

**JUR 9
INST 8
POLGEN 4
AG 1
CODEC 26**

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council
of 17 April 2019 on the European citizens' initiative
(*Official Journal of the European Union L 130 of 17 May 2019*)

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

This text has also been transmitted to the European Parliament.

TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days

**OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu
(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)**

RETTIFICA

**del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,
riguardante l'iniziativa dei cittadini europei**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 130 del 17 maggio 2019)

Pagina 55, considerando 1

anziché:

"(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) istituisce la cittadinanza dell'Unione. Ai cittadini dell'Unione («cittadini») è riconosciuto il diritto di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la si invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, (...)";

leggasi:

"(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) istituisce la cittadinanza dell'Unione. Ai cittadini dell'Unione («cittadini») è riconosciuto il diritto di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la si invita a presentare una proposta di un atto giuridico dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, (...)".

Pagina 57, considerando 19, seconda frase

anziché:

"(19) (...) È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa sempre che una parte dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione.";

leggasi:

"(19) (...) È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa sempre che una parte dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione."

Pagina 58, considerando 28, terza frase

anziché:

"(28) (...) La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire, in particolare se intende presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione in risposta all'iniziativa o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione.":

leggasi:

"(28) (...) La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire, in particolare se intende presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione in risposta all'iniziativa o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione."

Pagina 63, articolo 6, paragrafo 3, lettera c)

anziché:

"c) nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati;"

leggasi:

"c) nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati;"

anziché:

"b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure"

leggasi:

"b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure".